



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,
letti gli atti del procedimento **n. 2364/2023**,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.11.2023

CONSIDERATO CHE:

con provvedimento del 18.10.2023 è stata profilata alle parti la questione della inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., come modificato;

in tale sede si è chiarito, per quanto qui di interesse, che:

la disposizione in questione (introdotta dalla l. 206 del 2021 e quindi applicantesi al presente procedimento) prevede quanto segue:

il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (...). La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

è comune sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023) che in dottrina (che non può essere in questa sede citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.) il convincimento che laddove si allude alla "udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente);

argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio "differimento" delle udienze indicate in citazione;

altrettanto comune è il convincimento che, trattandosi di termine perentorio, l'adempimento debba essere completato entro tale data, non rilevando in questo frangente il principio della "scissione degli effetti della notifica";

la natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell'istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento, e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo; ciò detto, appare evidente che l'adempimento in questione deve essere



compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo non oltre tale momento;

in dottrina, si è sostenuto che la natura perentoria del termine in esame discende non tanto dalla previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla "struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo";

la disposizione opera la equiparazione quoad effectum l'omessa notifica nel termine e l'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione;

la costruzione dell'attività in questione come "attività di impulso" della procedura porta a ritenere che la relativa omissione (o l'intempestivo compimento) ben possa (di per sé) determinare l'inefficacia del pignoramento;

del resto, anche in altri casi è previsto che il mancato espletamento di una attività doverosa abbia implicazioni sulla perdurante efficacia del pignoramento potremmo dire in sé e per sé;

può apparire utile il confronto con altra ipotesi riguardante il presso terzi: si allude alla inefficacia del pignoramento ex art. 543, comma 4, c.p.c., laddove il creditore non abbia provveduto, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del pignoramento, al deposito delle copie attestata di conformità del titolo, del precetto e dell'atto di citazione;

la tesi del tutto prevalente che si è formata riguardo a tale disposizione è nel senso della inefficacia del pignoramento in ragione della mera omissione dell'obbligo di deposito in capo al creditore, non rilevando che il G.E. potrebbe ordinare l'esibizione e il deposito degli atti in questione (in specie, ad esempio, del titolo esecutivo) [tra le tante, v. Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017, n. 146];

nel caso in esame, come già segnalato, benché la notifica sia tempestivamente avvenuta, è mancato il deposito dell'atto entro il termine di legge;

non si concorda con la lettura, pure fornita da una parte della giurisprudenza, richiamata dal c.p. nelle note per la t.s. dell'udienza sopra indicata, secondo cui il deposito dell'avviso entro l'udienza "effettiva" di comparizione delle parti non determinerebbe l'inefficacia, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura "costituzionalmente orientata" dell'art. 543, comma 5, c.p.c.;

ricordato, infatti, che, per le ragioni dette, l'attività in questione va qualificata, a tutti gli effetti, come attività di impulso (necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento):

- a) il creditore deve compiere la stessa entro il termine perentorio all'uopo previsto;
- b) in caso di impossibilità non imputabile, deve invocare l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. (cosa, nella specie, non avvenuta);
- c) la lettura "costituzionalmente orientata" (che deve consistere nella "eliminazione" di un significato della norma confliggente con le disposizioni costituzionali, facendo salvo il significato ad esse conforme) qui si risolverebbe, a ben vedere, nella *riduzione teleologica* della disposizione,



ossia nella relativa “disapplicazione” con riferimento a un caso (quello dell’omesso deposito nei termini) che, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, è equiparato sotto il profilo effettuale, a quello della omessa o tardiva notifica dell’avviso;

- d) potrebbe al più ipotizzarsi la “irragionevolezza” della equiparazione tra omessa o tardiva notifica ed omesso o tardivo deposito dell’avviso (con riferimento all’art. 3 Cost.); e tuttavia, ad avviso del Tribunale, una simile prospettazione non è possibile nel caso specifico, posto che in altri luoghi del Codice di rito è “sanzionata” con l’inefficacia l’ipotesi del (mero) mancato deposito di atti nel fascicolo dell’esecuzione, ragion per cui mancherebbe un adeguato *tertium comparationis* per ritenere che, nel caso specifico, l’equiparazione effettuale suddetta si ponga in violazione dell’art. 3 Cost.;

appare opportuno richiamare alcune tra le ipotesi in cui il Codice di rito “sanziona” con l’inefficacia l’omesso deposito di atti nel fascicolo processuale e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente compiuti:

- emblematico è il caso della inefficacia per omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo e degli altri atti indicati nell’art. 543, comma 4, c.p.c. (disposizione analoga si rinviene nell’ambito della disciplina dell’espropriazione immobiliare: v. art. 557, comma 3, c.p.c.; nonché nell’ambito della disciplina dell’espropriazione mobiliare presso il debitore: v. art. 518, comma 6, c.p.c.); in particolare, nell’ipotesi in cui manchi il deposito di titolo, precetto e atto di pignoramento, attestati di conformità, l’inefficacia interessa l’omesso deposito “in sé e per sé”, quantunque cioè il deposito in questione riguardi atti del cui contenuto le parti sono (o dovrebbero essere) già a conoscenza;
- la previsione dell’art. 497 c.p.c. stabilisce che, se entro (oggi) quarantacinque gg. dal “compimento” del pignoramento, il c.p. non chiede la vendita o l’assegnazione, il pignoramento stesso diviene inefficace, irrilevante essendo una istanza depositata tardivamente;
- l’art. 567, comma 3, c.p.c., nell’ambito della esecuzione immobiliare, “sanziona” con l’inefficacia del pignoramento (anche riguardo ad uno solo dei beni) l’ipotesi in cui la “prescritta documentazione” non sia stata “depositata” nel termine previsto, ancora una volta venendo quindi in rilievo, ai fini della perdita di efficacia del primo atto dell’esecuzione, il mero omesso deposito di atti, senza che assuma significato la circostanza che (in ipotesi) le integrazioni richieste, nel caso della menzionata disposizione, siano state compiute; in altre parole, ai sensi della disposizione citata, il pignoramento sarebbe inefficace anche se il c.p. avesse compiuto le integrazioni richieste ma non abbia depositato tempestivamente la documentazione correlativa nel fascicolo dell’esecuzione;

in definitiva e per sintetizzare:

- a) il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo è (non meno della relativa notifica) atto di impulso da compiersi entro un termine perentorio;
- b) l’omesso o tardivo deposito è equiparato, sotto il profilo effettuale, all’omessa o tardiva notifica dell’avviso;
- c) la suddetta equiparazione non è irragionevole (proprio in ragione della configurazione del deposito come atto di impulso);
- d) non vengono in rilievo i presupposti dell’interpretazione costituzionalmente orientata, il significato in questione non ponendosi in contrasto con alcun



precetto costituzionale (neppure sotto il profilo della indebita assimilazione di situazioni oggettivamente differenti);

P.Q.M.

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento;

SI COMUNICHI.

Aversa, 7.12.2023

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

